


Un nuovo ruolo del broker di riassicurazione nello scenario di Solvency II

DOTT. ALESSIO IZZO CON IL CONTRIBUTO DEL DOTT. ROBERTO PANZERI
R.I.B. REINSURANCE INTERNATIONAL BROKERS S.P.A., MILANO

Abbiamo preparato il nostro intervento prendendo spunto anche da argomenti trattati dai precedenti relatori, i quali hanno affrontato, ciascuno dal proprio punto d'osservazione, le nuove tematiche derivanti dallo scenario di Solvency II. In conclusione di giornata, vorremmo fornire il nostro punto di vista come operatore professionale d'intermediazione riassicurativa; come possiamo vedere dalla prima slide, ci muoviamo in un nuovo contesto giuridico istituzionale, le cui basi risalgono ormai al 2005. Ci riferiamo in particolare alla Circolare ISVAP 574/D del 23/12/2005, che detta disposizioni in materia di riassicurazione passiva e pone le decisioni relative al piano di riassicurazione di un'Impresa di Assicurazione come oggetto di una delibera quadro del Consiglio d'Amministrazione, ed alla Circolare 577/D del 30/12/2005 che obbliga le Imprese stesse ad istituire un adeguato sistema di gestione, valutazione e controllo dei rischi, nonché ad effettuare analisi prospettiche e quantitative, di internal auditing e risk management. Infine, sottolineiamo la rilevanza della Direttiva CE emanata dal Parlamento Europeo del 16/11/2005 che definisce la riassicurazione come un'attività finanziaria volta ad ampliare le capacità di sottoscrizione dei rischi da parte delle Imprese, che possa permettere altresì di ridurre i costi di capitale, garantendone anche la solidità finanziaria. In questa direzione e riferendoci anche al Progetto Solvency II vogliamo evidenziare come la riassicurazione possa essere posta al servizio delle nuove esigenze delle Compagnie di Assicurazione.



Come già ribadito dai nostri gentili relatori, il progetto Solvency II ha l'obiettivo di estendere i rischi identificati dal pilastro I di Basilea II in tema di rischi bancari anche a quelli tipici del settore assicurativo, nonché di armonizzare i requisiti patrimoniali delle Imprese assicuratrici.



Ponendo l'accento sui primi due pilastri del progetto, vedremo quali saranno i parametri patrimoniali di riferimento che le Imprese dovranno tenere in considerazione ed esamineremo la centralità del risk manager che assume un ruolo chiave nella Compagnia a livello di controllo interno e supervisione dei rischi.

Tali rischi sono ben individuati e definiti dal progetto di Solvency II. Le Imprese non devono fronteggiare solamente il rischio di underwriting, che è proprio il rischio specifico del settore assicurativo derivante dalla sottoscrizione stessa di un rischio,

ma anche il rischio di mercato, che deriva dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari, il rischio di credito, che rappresenta la possibilità di default e cambiamento nel merito di credito degli emittenti di titoli, controparti (riassicuratori) e creditori in genere, ed il rischio operativo, derivante da inadeguati o falliti processi interni, risorse umane, sistemi o da eventi esterni.

L'Impresa deve dunque tutelarsi da un più ampio ventaglio di rischi e in virtù di ciò la direttiva Solvency II, che verrà implementata ed attuata nel 2012, introduce i concetti di Minimum Capital Requirement (MCR) e di Solvency Capital Requirement (SCR) che rappresentano i nuovi parametri patrimoniali di riferimento per l'Impresa (capitale di sicurezza). Se l'MCR è il capitale minimo di sicurezza che riflette un livello al di sotto del quale l'Impresa presenta un rischio per i propri assicurati inaccettabile, l'SCR, in particolare, è il target capital cui ogni Impresa dovrà ambire. Il Solvency Capital Requirement rappresenta infatti un livello di capitale tale da consentire alla Compagnia di assorbire significative perdite inattese e fornire certezze e sicurezze agli assicurati. L'SCR viene calcolato non come mera addizione dei capitali dedicati ad ogni singolo ramo sottoscritto dall'azienda, ma anche con un coefficiente di interazione che varierà a seconda dei modelli ed a seconda di come l'impresa diversifica nella sottoscrizione di determinati rami. I coefficienti d'interazione e di correlazione vengono stabiliti dall'Authority locale.

Le imprese potranno calcolare il proprio livello di SCR attraverso l'adozione di una formula standard dettata dagli organi di Vigilanza, che permette di rendere trasparenti le allocazioni di capitale tra i diversi rischi che l'impresa sopporta; tuttavia, il Progetto Solvency II incentiva le Compagnie a calcolare il proprio livello di SCR attraverso l'adozione di un modello interno, che potremmo definire "su misura"; tramite tale elaborazione, l'Impresa potrà identificare il livello di capitale necessario a fronteggiare le diverse tipologie di rischio, citate in precedenza, e che rifletta soprattutto quello che è il reale profilo di rischio dell'Impresa stessa.

L'adozione di un modello interno avrà il vantaggio di stabilire per le Compagnie requisiti patrimoniali minori rispetto a quelle che utilizzeranno la formula standard. Naturalmente, gli organi di vigilanza dovranno approvare tale metodo di calcolo e l'elaborazione dello stesso comporterà dei costi per il suo sviluppo e per le risorse umane impiegate.



In alcuni casi, potrebbe essere proprio l'Authority locale ad imporre ad una Compagnia che avesse utilizzato la formula standard di adottare un modello interno che meglio rifletta un livello di capitale aderente al profilo di rischio della stessa.

Siamo certi che da oggi al 2012, l'anno in cui la normativa Solvency II entrerà in vigore, tutte le Imprese di Assicurazione attueranno le proprie strategie in merito alla gestione e valutazione dei rischi ed alle metodologie di calcolo ed allocazione di capitale necessario; tuttavia, desideriamo ora focalizzare la nostra attenzione su possibili situazioni critiche per le Imprese. Alcune aziende, quando verrà implementata la direttiva, si potranno trovare a non avere sufficiente capitale sociale per portare avanti la propria strategia di assunzione dei rischi ed il proprio piano di riassicurazione; tale situazione, ad esempio, potrebbe rappresentare un fattore di criticità per Imprese assicuratrici ad emanazione bancaria poiché la banca loro azionista avrà a sua volta dovuto accantonare un nuovo livello di capitale come previsto dai requisiti minimi imposti da Basilea II per le banche e gli istituti di credito.

Pensiamo anche a Compagnie che, ad oggi, hanno un portafoglio limitato in alcuni rami di sottoscrizione, le quali dovranno comunque allocare del capitale di sicurezza, in virtù di tali sottoscrizioni, anche nell'ipotesi in cui la raccolta premi dei detti rami non sia sufficientemente elevata.

Tali situazioni di criticità potrebbero portare le Compagnie di Assicurazione, che non avessero la possibilità o l'obiettivo di ricapitalizzare per raggiungere il livello di Solvency Capital Requirement previsto dal modello interno o dalla formula standard, a dover attuare nuove strategie il cui fine ultimo sia proprio quello di abbassare il livello di SCR. L'impresa potrebbe pertanto decidere di interrompere la sottoscrizione di determinati rami assicurativi, in modo da ridurre il livello d'accantonamento di capitale su qualche tipologia di rischio. Tuttavia riteniamo che questa strategia possa, in certe situazioni, non essere in linea con gli obiettivi aziendali sempre più frequentemente orientati verso la diversificazione del portafoglio, in linea con le direttive comunitarie e con il progetto Solvency II; sappiamo anche che la sottoscrizione di certe tipologie di rischio può avere qualche volta un impatto fondamentale per l'Impresa magari non in termini di fatturato, ma di funzione di servizio per i propri assicurati e i propri clienti. L'interruzione della sottoscrizione, in questi casi, pur consentendo all'azienda di ridurre i propri livelli minimi di capitale, potrebbe comportare per la stessa un effetto controproducente.

Un'altra strategia di riduzione di SCR per le aziende può essere attuata ricorrendo alla riassicurazione; riassicurando parte di certe linee di prodotto o di interi rami di sottoscrizione, la Compagnia potrà infatti permettersi di accantonare meno capitale in vista proprio della dimi-

SOLVENCY II (Pilastro 1) I requisiti minimi patrimoniali. MCR e SCR

MCR (Minimum Capital Requirement) ed SCR (Solvency Capital Requirement) sono due parametri che fungono come due fattori di rischio cui le imprese devono far fronte.

L'MCR è il **requisito minimo di capitale** e deve risultare in grado di coprire il rischio (dal quale l'operatività di un'impresa risulterà o potrebbe risulterà) per gli assicurati assicurabili, tale da escludere gli interventi di liquidazione anticipata.

L'SCR deve risultare in grado di coprire il rischio (dal quale l'operatività di un'impresa risulterà o potrebbe risulterà) per gli assicurati assicurabili, tale da escludere gli interventi di liquidazione anticipata.

Il MCR deve risultare in grado di coprire il rischio (dal quale l'operatività di un'impresa risulterà o potrebbe risulterà) per gli assicurati assicurabili, tale da escludere gli interventi di liquidazione anticipata.

SCR: formula standard e modello interno

Per il calcolo dell'SCR, si può adottare una formula standard con approccio modulare capace di rendere trasparente le allocazioni di capitale tra diversi rami che l'impresa supporta.

In alternativa, **l'impresa** il **modello interno** per ogni assicurazione di rischio su **particelle** **interne** che rispettano i requisiti patrimoniali minimi rispetto a ciò che la formula standard. Tale modello interno essere approvato in via preliminare dall'Authority di vigilanza.

L'autorità di vigilanza ha il potere di approvare o rifiutare la formula standard di rischio di un'impresa qualora la formula standard non rifletta il reale profilo di rischio dell'impresa.

Benefici (possibile interesse)
Requisiti patrimoniali allineati al vero profilo di rischio dell'impresa.

Costi
Sviluppo del modello
Risorse umane adeguate

Possibili situazioni critiche per le imprese di assicurazione

- 1) Imprese che (volontariamente) o ininterrottamente riducono le proprie strategie di assicurazione (rischi ed il proprio piano di riassicurazione), nel 2012 potrebbero trovarsi a non avere sufficiente capitale sociale in base ai principi di Solvency II (in particolare, ad esempio, imprese ad emanazione bancaria) poiché la liquidazione dovrebbe essere anticipata (capitale in quanto assegnato ai regolamenti di Basilea II).
- 2) Imprese che (oggi) hanno un'attività assicurativa su alcuni rami (rischi) e potrebbero dover impiegare capitale sociale in base ai requisiti minimi richiesti da Solvency II (SCR).

Tali imprese avranno pertanto la necessità di modificare alcune strategie al fine di dimostrare all'autorità di avere i requisiti minimi patrimoniali richiesti da Solvency II (SCR).

nuzione del rischio di underwriting; naturalmente le due strategie sopra citate, interruzione di sottoscrizione di certi rami e riassicurazione, possono essere attuate simultaneamente, in alternativa o in maniera parzialmente complementare ad azioni di aumento di capitale.


Riteniamo pertanto che, in questo nuovo scenario di Solvency II, la riassicurazione possa assumere una nuova rilevanza strategica; fino ad oggi, infatti, la classica riassicurazione, che potremmo definire operativa, è stato il fondamentale strumento che ha permesso, e che continuerà a permettere, alla Compagnia di ridurre la propria esposizione al rischio e di distribuirlo ad altri operatori di mercato.

Alla riassicurazione operativa possiamo oggi e in futuro affiancare la riassicurazione strategica, laddove l'obiettivo non sia più soltanto quello di ridurre la propria esposizione al rischio, ma, tramite attente analisi interne di portafoglio e internal auditing e mediante appositi strumenti, definiti stress test, anche quello di ridurre i propri livelli minimi patrimoniali, calcolati con modelli interni o con formula standard, richiesti dall'organo di Vigilanza.

Oltre ai benefici patrimoniali, la riassicurazione strategica può permettere all'Impresa di perseguire anche altri obiettivi aziendali, quali ad esempio la diversificazione del proprio portafoglio e miglioramenti del proprio livello di Return on Equity (ROE); naturalmente, la riassicurazione, rivista in questa nuova ottica strategica ed avente anche nuovi obiettivi patrimoniali, dovrà sempre presupporre il reale trasferimento di rischio, principio quest'ultimo alla base del concetto di riassicurazione.

Focalizzando nuovamente l'attenzione sulle funzioni di risk management ed internal auditing (figure richiamate nel secondo pilastro del Progetto Solvency II e formalmente istituite con la Circolare Isvap 577/D), vediamo che tali funzioni hanno assunto un ruolo fondamentale nelle Imprese di Assicurazione a livello di monitoraggio dei vari rischi di underwriting, di credito, di mercato e operativi e, come detto, riteniamo che possano giocare un nuovo ruolo significativo anche nell'ambito della riassicurazione, rivista in chiave strategica.

Come intermediari riassicurativi, noi auspicheremmo di giungere ad una situazione nella quale il broker possa assumere un ruolo di consulenza per l'Impresa in quanto conoscitore di soluzioni riassicurative, di gestione e monitoraggio delle securities di mercato e dei crediti nei confronti dei riassicuratori. Crediamo che il broker riassicurativo, nella sua funzione di consulente, abbia la possibilità di divenire una figura che possa essere affiancata alle funzioni di risk management nelle Imprese, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di breve periodo di equilibrio patrimoniale (riassicurazione strategica); gli effetti di tale funzione potranno però essere valutati anche nel lungo periodo per quanto riguarda la concentrazione delle cessioni della Compagnia su singole securities che porterebbe gli organi deputati al monitoraggio dei crediti a dover orientarsi verso strategie di diversificazione sul mercato riassicurativo.



In quest'ottica, pertanto, il broker riassicurativo può porsi anche come consulente nella gestione delle chiusure del pregresso (run-off), nel servizio di monitoraggio (in particolare per le Compagnie meno attrezzate da questo punto di vista) delle securities sul mercato internazionale ed auspiche-remo anche nella funzione di assistenza e supporto per le Compagnie nelle elaborazioni di modelli interni per il calcolo dell'SCR.

Nel contesto e nelle previsioni sinora descritte, RIB ha deciso di investire e di intraprendere direzioni orientate alla formazione delle risorse umane da affiancare alle Compagnie in questo nuovo scenario, dialogando anche con consulenti terzi, ritenendo infatti che sia proprio compito del broker riassicurativo, oltre a quello fondamentale di fornitura e prestazione di servizi d'intermediazione riassicurativa, di calarsi in un ruolo più moderno ed adeguato al quadro giuridico istituzionale, affiancandosi e supportando le Compagnie di Assicurazione nelle loro nuove strategie d'Impresa richieste da tale quadro regolamentare.

Grazie per la vostra attenzione.

